

IN QUESTA EDIZIONE



1. Termini di accertamento ridotti di due anni con i pagamenti tracciabili: requisiti e adempimenti
2. Assemblee societarie "digitali": le regole in vigore dal 01/10/2026 dopo la fine del regime Covid (con check-list)

1 Termini di accertamento ridotti di due anni con i pagamenti tracciabili: requisiti e adempimenti

Per imprese e lavoratori autonomi

Chi documenta le proprie operazioni esclusivamente in forma elettronica e regola in modo tracciabile tutti i pagamenti superiori a Euro 500 può beneficiare di una **riduzione di due anni** dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento. Si tratta del cosiddetto "regime premiale" previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e attuato con il Dm 04/08/2016. Il vantaggio è concreto: le annualità si prescrivono prima e viene meno, per gli anni più remoti, il rischio di riprese a tassazione in caso di controllo dell'amministrazione finanziaria con le relative sanzioni e interessi. Il beneficio, tuttavia, non opera automaticamente: la sussistenza dei requisiti deve essere espressamente comunicata nel modello Unico Redditi 2026/2025.

Termini ordinari e termini ridotti a confronto:

Ambito	Termine ordinario	Con il regime premiale
Imposte sui redditi (art. 43, comma 1, DPR n. 600/1973)	31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Ambito	Termine ordinario	Con il regime premiale
IVA (art. 57, comma 1, DPR n. 633/1972)	31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Esempio: periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026)	31/12/2031	31/12/2029
Dichiarazione omessa	31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata	Nessuna riduzione

La riduzione riguarda esclusivamente i **redditi d'impresa e di lavoro autonomo dichiarati** (Dm 04/08/2016); per gli altri redditi restano fermi i termini ordinari. Per il periodo d'imposta 2025, inoltre, non trovano applicazione le proroghe dei termini di accertamento previste, per le annualità dal 2018 al 2023, dalle sanatorie collegate al concordato preventivo biennale (CPB).

I requisiti in sintesi – da rispettare **per l'intero periodo d'imposta**:

Documentazione elettronica delle operazioni attive: tutte le operazioni devono essere documentate mediante fattura elettronica via SdI (immediata o differita) oppure mediante documento commerciale con memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri; è irrilevante che ciò avvenga per obbligo o per scelta.
Documenti passivi: la ricezione di fatture cartacee per gli acquisti (ad esempio da fornitori UE) non pregiudica il beneficio (Risposta a interpello n. 404/2022).
Tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a Euro 500 , sia ricevuti sia effettuati: sono ammessi esclusivamente bonifico bancario o postale, carta di credito, assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità, nonché RIBA e MAV (Risposta a interpello n. 404/2022).
Nessuna eccezione: rientra nel requisito la totalità delle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, compreso ad esempio l'acquisto di valori bollati (Risposta a interpello n. 77/2026). Anche un solo pagamento superiore a Euro 500 regolato con altri mezzi (ad esempio l'incasso in contanti di una fattura di Euro 660) fa venir meno il beneficio per l'intero periodo d'imposta.
Comunicazione in dichiarazione: barratura della casella al rigo RS136 del modello Unico Redditi 2026/2025 PF/SP o al rigo RS269 del modello Unico Redditi 2026/2025SC. In mancanza, la riduzione dei termini è inefficace per il periodo d'imposta di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato (Risposte a interpello n. 331/2021 e n. 438/2022) che la tracciabilità dei pagamenti, pur costituendo un requisito indispensabile, **non è di per sé sufficiente**: essa deve sempre accompagnarsi alla documentazione elettronica delle operazioni attive.

Contribuenti forfetari: la riduzione di un anno dei termini di accertamento finora prevista a loro favore (art. 1, comma 74, L. n. 190/2014) è stata soppressa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. "Decreto Omnibus") con effetto dal periodo d'imposta 2026; se in possesso dei requisiti di tracciabilità, per il 2025 possono comunque fruire della riduzione di due anni, barrando la casella al rigo RS136 del modello Redditi 2026/2025 PF.

Poiché la riduzione è subordinata alla comunicazione in dichiarazione, suggeriamo di verificare sin d'ora se nel 2025 tutti i requisiti risultano soddisfatti e, in caso affermativo comunicarci di barrare l'apposita casella.

Per il futuro è consigliabile adottare una regola interna chiara: nessun pagamento o incasso in contanti superiore a Euro 500, neppure in casi isolati, al fine di poter – se la normativa rimane invariata – flaggare tale opzione di riduzione della prescrizione di due anni nel Modello Redditi.

2

Assemblee societarie "digitali": le regole in vigore dal 01/10/2026 dopo la fine del regime Covid

Per società di capitali (Spa e Srl)

Con il 30/09/2026 è venuta meno la possibilità di svolgere le assemblee societarie secondo le modalità introdotte dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 106 del DL n. 18/2020), da ultimo prorogata fino a tale data dall'art. 4, comma 11, del DL n. 200/2025, convertito dalla L. n. 26/2026. Il regime emergenziale consentiva, in particolare, di tenere le assemblee in ogni caso – anche in deroga alle previsioni statutarie – mediante mezzi di telecomunicazione e, per le società quotate, di imporre l'intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Per tutte le assemblee che si tengono **dal 01/10/2026** tornano pertanto ad applicarsi esclusivamente le norme del codice civile e dello statuto. Ciò non significa la fine delle assemblee in videoconferenza; decisivi diventano però la **forma giuridica** della società e il **contenuto dello statuto**. Per le assemblee convocate richiamando la disciplina emergenziale, ma fissate dopo il 30/09/2026, è opportuno verificare tempestivamente che le modalità previste siano ammesse anche dalle regole ordinarie.

Le regole principali in sintesi:

Tema	Srl	Spa
Partecipazione mediante collegamento audio/video	Sempre ammessa , anche se lo statuto non la prevede; possono essere collegati tutti i partecipanti o solo una parte di essi.	Per i soci ammessa solo se lo statuto lo prevede espressamente (art. 2370, comma 4, c.c.).
Assenza di clausola statutaria	Nessun ostacolo.	La presenza fisica è necessaria solo per i soci; amministratori e sindaci possono sempre intervenire mediante collegamento audio/video.
Assemblea totalitaria	Non necessaria ai fini del collegamento, che è comunque ammesso.	Anche senza clausola statutaria è lecito il collegamento audio/video di tutti o di parte dei partecipanti, se partecipano tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (art. 2366, comma 4, c.c.).
Assemblea esclusivamente virtuale (senza luogo fisico)	Ammessa: l'avviso di convocazione – anche se lo statuto nulla dispone – può non indicare un luogo fisico e imporre il collegamento audio/video per chiunque intenda partecipare.	Ammessa in tutti i casi in cui il collegamento sia lecito, alle stesse condizioni. È legittima anche la clausola statutaria secondo cui l'avviso di convocazione può prescrivere la partecipazione esclusivamente in collegamento audio/video.
Presidente e segretario	Per Srl e Spa allo stesso modo: se l'assemblea è convocata in un luogo fisico, lì deve trovarsi il segretario (o il notaio verbalizzante). Il presidente può dirigere l'assemblea da remoto, anche se lo statuto impone la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo.	
Verbale	Per Srl e Spa allo stesso modo: il verbale può essere redatto (e sottoscritto da presidente e segretario) anche dopo la chiusura dell'assemblea; il verbale notarile reca la sola firma del notaio.	
Società quotate e ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione	Non rilevante.	Lo statuto può prevedere che l'intervento e il voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (art. 11, L. n. 21/2024; disciplina ormai a regime).

Il ruolo dello **statuto** è quindi determinante: nella Srl la videoconferenza è possibile anche in assenza di una base statutaria, mentre nella Spa la clausola è indispensabile – fatta eccezione

per l'assemblea totalitaria e per il collegamento di amministratori e sindaci. Le clausole che richiedono la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo non impediscono, invece, la conduzione dell'assemblea da remoto da parte del presidente. Alle Spa il cui statuto non contiene ancora un'apposita previsione consigliamo pertanto di valutarne l'inserimento alla prima occasione utile, in sede di assemblea straordinaria.

Check-list: la prossima assemblea può svolgersi in modalità telematica?

1 · Data	L'assemblea si tiene dal 01/10/2026 in poi? Si applicano esclusivamente codice civile e statuto; non è più possibile richiamare la disciplina Covid. Verificare le assemblee già convocate sulla base del regime emergenziale.
2 · Forma giuridica	Si tratta di una Srl o di una Spa? Srl: collegamento audio/video sempre ammesso → passare al punto 5. Spa: passare al punto 3.
3 · Statuto (Spa)	Lo statuto consente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione? Sì → passare al punto 5. No → possono collegarsi solo amministratori e sindaci; i soci devono essere fisicamente presenti, salvo il caso dell'assemblea totalitaria (punto 4).
4 · Totalitaria (Spa)	Partecipano tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo? Sì → collegamento audio/video ammesso. No → convocare l'assemblea con la presenza fisica dei soci oppure modificare lo statuto.
5 · Convocazione	Luogo fisico con possibilità di collegamento oppure assemblea esclusivamente in audio/video? Entrambe le soluzioni sono ammesse. L'avviso dovrebbe indicare con chiarezza le modalità di collegamento (piattaforma, trasmissione delle credenziali di accesso).
6 · Presidenza e verbale	In caso di luogo fisico: il segretario (o il notaio) è presente in tale luogo? Il presidente può essere collegato da remoto; il verbale può essere redatto anche dopo la chiusura dell'assemblea.
7 · Aspetti tecnici	È garantito il regolare svolgimento dell'assemblea? Consigliamo di assicurare l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità di seguire la discussione, intervenire e votare in tempo reale, nonché di dare atto dei collegamenti nel verbale.
8 · Società quotate	Solo per società quotate o ammesse a un sistema multilaterale di negoziazione: lo statuto prevede l'intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato?

Suggeriamo di verificare per tempo lo statuto della Vostra società in vista della prossima assemblea, in particolare di quella di approvazione del bilancio 2026. Restiamo a disposizione per l'analisi e, se del caso, per la formulazione di un'apposita clausola statutaria.



Le informazioni contenute nella presente newsletter sono aggiornate alla data della sua pubblicazione; le disposizioni normative potrebbero tuttavia aver subito modifiche nel frattempo. Il contenuto della newsletter non costituisce un parere in materia fiscale e/o legale e non può essere utilizzato come tale per una specifica situazione. Bureau Plattner non si assume alcuna responsabilità per azioni intraprese od omesse sulla base della presente newsletter.

Tutte le informazioni sulla nostra politica in materia di protezione dei dati sono disponibili nella Privacy Policy pubblicata sul nostro sito: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande in merito potete rivolgerVi al seguente indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
www.bureauplattner.com

